

LIFE SEEDFORCE - LIFE20 NAT/IT/001468

Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of Italy

**CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL BARBONE DELL'ADRIATICO
(HIMANTOGLOSSUM ADRIATICUM) NEL SITO NATURA 2000 MONTI DELLA
LAGA E LAGO DI CAMPOTOSTO IT7120201**

tra le parti:

(1) il beneficiario Life che realizzerà le attività di conservazione nel sito Natura 2000 Monti della Laga e Lago di Campotosto IT7120201:

Ente Parco Nazionale della Maiella, con sede in:

Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (CH), Italia
C.F. 91041690685

rappresentato da:

- Prof. Lucio Zazzara, nato a Torre de' Passeri (PE) il 11/07/1949 che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Presidente

(2) il proprietario del terreno presso cui si svolgeranno le attività di conservazione (foglio 85 – particelle 14 e 44 nel comune di Valle Castellana) come specificato dettagliatamente nell'allegato tecnico:

Comune di Valle Castellana con sede in:

via Capoluogo snc
64010 Valle Castellana (TE), Italia
C.F. 00275030674

rappresentato da:

- Ing. Camillo D'Angelo, nato a Teramo (TE) il 20/05/1982 che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sindaco

(di seguito congiuntamente le "PARTI");

PREMESSE

L'Unione Europea ha approvato il progetto LIFE SEEDFORCE (*Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of Italy*), con durata 1.10.2021-31.12.2026, come illustrato nel contratto LIFE20 NAT/IT/001468 Ref. Ares (2021) 6969036, entrato in vigore il 12.11.2021, dopo la sottoscrizione da parte di CINEA, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, per conto della Commissione Europea. Il progetto è anche descritto sul sito web dell'Unione Europea all'indirizzo internet <https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5736>;

SEEDFORCE si pone come obiettivo migliorare lo stato di conservazione di 29 specie di interesse Europeo, elencate nell'allegato II della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche), e segnalate in cattivo stato di conservazione secondo il IV report (2013-2018) sull'attuazione della direttiva (ex art. 17);

SEEDFORCE identificherà le minacce che minano la sopravvivenza di queste 29 specie target e le rimuoverà attivamente, in accordo con tutti i soggetti interessati. SEEDFORCE agirà sia sulle minacce esterne che su quelle intrinseche, migliorando le condizioni dell'habitat in cui crescono le piante e aumentando il numero e la diversità delle popolazioni delle specie vegetali in cattivo stato di conservazione presenti in ciascun sito, trapiantando nuovi individui delle specie di interesse, accuratamente selezionati e propagati.

In particolare, ai fini del presente protocollo d'intesa, SEEDFORCE realizzerà azioni sul barbone dell'Adriatico (*Himantoglossum adriaticum*) effettuando azioni di restocking nel Sito Natura 2000 Monti della Laga e Lago di Campotosto IT7120201 nell'area identificata dalle particelle catastali 14 e 44 del foglio 85 nel comune di Valle Castellana nei pressi della località Colle della Cesa ad una quota di circa 1220 m s.l.m.

Il Comune di Valle Castellana risulta proprietario delle particelle catastali 14 e 44 del foglio 85 del Comune di Valle Castellana dove verranno effettuate operazioni di reintroduzione della specie *Himantoglossum adriaticum*, come sopra indicato.

Il Comune di Valle Castellana è a conoscenza del fatto che questa specie cresce nella sua proprietà ed è stata informata che la stessa è stata inserita nel progetto LIFE SEEDFORCE presentato nel 2021 alla Commissione Europea ed ha già preventivamente acconsentito a contribuire alla sua conservazione firmando il modulo LIFE A8 in data 09.02.2021, impegnandosi a stipulare la presente convenzione.

Il Parco Nazionale della Maiella è il partner di SEEDFORCE che svolgerà le attività sul barbone dell'Adriatico (*Himantoglossum adriaticum*) presente nel sito Natura 2000 Monti della Laga e Lago di Campotosto IT7120201. Il Parco Nazionale della Maiella è un ente pubblico non economico senza fini di lucro.

Il regolamento LIFE prevede che "gli investimenti effettuati attraverso queste azioni vadano garantiti oltre la fine del progetto". Quando le azioni si svolgono su terreni che non appartengono ai beneficiari, prevede inoltre che i beneficiari stipolino una convenzione con i proprietari i quali si impegnino a non intraprendere azioni che possano compromettere gli

investimenti fatti dal progetto. Tale convenzione deve prevedere una durata tale da consentire la conservazione futura della specie (preferibilmente per 20 anni o di più)" (citato in traduzione da pag. 33 delle *2020 LIFE Nature and Biodiversity Guidelines for Applicants*)

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA INDICATE E RAPPRESENTATE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Entrambe le PARTI collaboreranno per garantire le migliori condizioni possibili per la conservazione a lungo termine della specie di interesse, il barbone dell'Adriatico (*Himantoglossum adriaticum*) che verrà reintrodotta nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) Monti della Laga e Lago di Campotosto IT7120201, inclusa nell'allegato II della direttiva Habitat come specie vegetale di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione, ma attualmente segnalata in cattivo stato di conservazione nella zona biogeografica alpina.

Art. 2 Durata dell'accordo e diritto di recesso

Questo accordo ha una durata di 10 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. Alla scadenza le PARTI dichiarano sin da ora la disponibilità alla sottoscrizione di una proroga di almeno pari durata. A ciascuna PARTE viene concessa la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, previa comunicazione corredata di adeguata motivazione da effettuarsi tramite p.e.c. e/o con raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3 Ruolo e obblighi del beneficiario LIFE

Il beneficiario LIFE si impegna ad ottenere il consenso preventivo in forma scritta del proprietario del terreno prima di intraprendere qualsiasi attività di conservazione delle piante sul terreno in questione. Tale richiesta sarà effettuata per iscritto indirizzandola al contatto specificato in questo accordo almeno 30 giorni prima della data prevista dell'attività.

Qualsiasi attività sarà realizzata e finanziata interamente dal beneficiario LIFE o dal suo/dai suoi contraenti o dal dipartimento/agenzia forestale o di protezione della natura delle autorità locale o dal suo/dai suoi contraenti, a meno che non sia stato raggiunto un accordo diverso con il proprietario del terreno.

Per qualsiasi attività verranno preventivamente richiesti i permessi necessari da parte degli enti locali e/o nazionali competenti, come il dipartimento forestale e/o il dipartimento di protezione della natura e/o il Ministero della Transizione Ecologica.

Le attività previste mirano a migliorare lo stato di conservazione della specie di interesse e possono comprendere: raccolta di semi, raccolta di piante solo per scopi scientifici e di conservazione, azioni di miglioramento dell'habitat come lo sfalcio, il controllo della copertura arborea, l'eradicazione di specie esotiche invasive, il rafforzamento delle popolazioni tramite la piantumazione di nuovi individui nel sito oggetto dell'intervento.

Il beneficiario LIFE si impegna ad informare regolarmente il proprietario del terreno sui

progressi del progetto per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e segnalare opportunità di coinvolgimento attivo nelle iniziative intraprese della Comunità Europea per la conservazione delle piante e la protezione della natura.

Art. 4 Ruolo e obblighi del proprietario del terreno

Il proprietario del terreno si impegna ad evitare qualsiasi attività che possa danneggiare le piante e l'habitat oggetto del progetto, si impegna altresì ad agevolare le attività volte a migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie, che il beneficiario LIFE condurrà come precisato sopra.

Il proprietario del terreno si impegna a consultare preventivamente il beneficiario LIFE prima di intraprendere qualsiasi attività nell'area in cui si trova la popolazione vegetale, per acquisirne il parere e valutare congiuntamente se le attività previste possano avere un impatto negativo sulla conservazione a lungo termine delle specie di interesse.

Tutte queste comunicazioni devono essere effettuate per iscritto indirizzandole ai contatti specificati in questo accordo almeno 30 giorni prima della data prevista delle attività e a tutte verrà dato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 5 Obblighi comuni di entrambe le parti

Entrambe le PARTI si impegnano ad informare l'un l'altra reciprocamente e tempestivamente in merito a qualsiasi variazione relativa ai dati di contatto specificati di seguito e si impegnano altresì a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che possa influire sull'attuazione del presente accordo e sulla conservazione delle specie di interesse nel sito di intervento.

Art. 6 Programmazione, attuazione e rendicontazione

Entrambe le PARTI concordano nello sviluppare con regolare periodicità un piano di attività che dettagli il tipo di azioni da intraprendere e la relativa tempistica. Se non diversamente concordato, la periodicità per la programmazione e la rendicontazione sarà annuale.

I relativi documenti di programmazione saranno concordati e diffusi per iscritto entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno solare o entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. Sarà presentato dal beneficiario LIFE, entro la fine di ogni anno solare, una relazione sintetica sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, integrato da un diario delle attività effettuate nel sito.

Nell'ambito di questo accordo, le due PARTI possono concordare ulteriori attività volte alla conservazione degli habitat e delle piante e definire specificamente il ruolo e le attività che sono disposte a intraprendere.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo il contatto del referente tecnico per ciascuna PARTE sarà:

Beneficiario LIFE: Parco Nazionale della Maiella – Luciano Di Martino, responsabile del progetto per il Parco, tel 3486407027, e-mail luciano.dimartino@parcomajella.it

Proprietario del terreno: Comune di Valle Castellana – Camillo D'Angelo, sindaco, tel 0861 93130, e-mail protocollo@comune.vallecastellana.te.it

Art. 7 Spese ed oneri fiscali

Questo accordo non ha contenuto finanziario. Ciascuna PARTE sostiene il costo di tutte le attività concordate ed elencate sopra o stabilite in future comunicazioni nell'ambito dei diritti e doveri prescritti ai sensi del presente protocollo. La presente Convenzione è assoggettata all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986 e ss.mm.

Art. 8 Inadempienza e risoluzione del contratto

Nel caso in cui una PARTE desideri recedere dall'accordo o non sia in grado di continuare a contribuire alle attività come previsto, potrà risolvere il presente accordo. Nel caso in cui una PARTE identifichi una violazione da parte dell'altra dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo, invierà una comunicazione per iscritto richiedendo che vi sia posto rimedio entro 30 giorni dalla comunicazione.

Se tale violazione è sostanziale e non viene sanata entro tale periodo o non è possibile porvi rimedio, l'altra PARTE ha facoltà di risolvere l'accordo e richiedere il risarcimento di qualsiasi danno causato dalla PARTE inadempiente.

Nel caso in cui il proprietario del terreno intenda venderlo, dovrà assicurarsi che il nuovo proprietario aderisca agli obblighi derivanti da questo accordo e dovrà darne avviso tramite p.e.c. e/o con raccomandata A/R al beneficiario LIFE con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto e non risolvibile per via amichevole sarà competenza in via esclusiva del Foro di Chieti.

Art. 10 Clausola di riservatezza

Finché questo accordo è in vigore e dopo la data di scadenza, di rescissione o di risoluzione, le PARTI si obbligano reciprocamente, ciascuna per quanto di sua competenza, al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza così come di seguito:

- salvaguardare tutte le informazioni riservate;
- conservare tutti i documenti che riportano o contengono informazioni riservate presso la propria sede principale all'indirizzo indicato nel presente accordo, mantenere tutte le informazioni riservate, comunicate ai sensi della presente convenzione, separate dai propri documenti e registri;
- divulgare le informazioni riservate al proprio personale solo nei casi di effettiva necessità;
- non duplicare o riprodurre in altro modo le informazioni riservate, ad eccezione delle copie che la PARTE può richiedere per finalità interne come sopra indicato, a condizione che tutte le copie contengano le stesse note e legende a carattere riservato che appaiono nell'originale;

- non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli del presente accordo;
- non divulgare le informazioni riservate a terzi, o a qualsiasi altra parte del presente accordo per qualsiasi finalità, a meno che e fino a quando non sia espressamente autorizzato per iscritto dalla PARTE che le ha divulgate;
- non utilizzare, riprodurre o archiviare qualsiasi informazione divulgata ai sensi del presente accordo in qualsiasi computer accessibile dall'esterno o sistema elettronico di ricerca delle informazioni o trasmetterla al di fuori della propria sede principale di attività, ad eccezione dei casi richiesti dagli obblighi di legge.

Art. 11 Informazioni relative al trattamento dei dati personali:

I dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione di questo accordo, sia dai rappresentanti che dai referenti, necessari per gestire l'attuazione dell'accordo, appartengono alle PARTI firmatarie e saranno trattati nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 e successive integrazioni e modificazioni. I dati di contatto dei titolari del trattamento sono i seguenti:

- Comune di Valle Castellana, via Capoluogo snc - 64010 Valle Castellana (TE).

protocollo@comune.vallecastellana.te.it

- Ente Parco Nazionale della Maiella, via Occidentale, 6 - 66016 Guardiagrele (CH).

pnm@pec.parcomaiella.it

La finalità del trattamento consiste nella gestione, monitoraggio ed esecuzione del presente accordo. La base legittima del trattamento, ai sensi del Regolamento (Eu) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/ perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a realizzare la finalità per la quale sono stati raccolti e per determinare le possibili responsabilità che ne potrebbero derivare. Non è previsto il trasferimento dei dati a terzi, a meno che non vi sia un obbligo legale in tal senso.

Gli interessati possono accedere ai dati, richiederne la rettifica, la cancellazione ed hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento ed ottenere la limitazione del trattamento, scrivendo ai titolari del trattamento dei dati agli indirizzi indicati sopra. Se ritengono che i loro diritti non siano stati adeguatamente rispettati, possono contattare il responsabile della protezione dei dati di ciascuna PARTE:

Comune di Valle Castellana – Sindaco
Ente Parco Nazionale della Maiella- Presidente

Art. 12 Completezza dell'accordo:

Qualunque modificazione e/o integrazione del presente accordo dovrà essere pattuita per iscritto dai rappresentanti di ciascuna PARTE, a ciò debitamente autorizzati. Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo le parti fanno espressamente rinvio alle norme del codice civile.

Art. 13 Clausole finali:

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole o di parte di esse non comporta la invalidità o l'inefficacia dell'intero accordo ex art. 1419 codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto,

Sulmona li

Il beneficiario Life:
Ente Parco Nazionale della Maiella

Lucio Zazzara, Presidente

Inserire la firma digitale con luogo e data

il Proprietario del terreno:
Comune di Valle Castellana

Camillo D'Angelo, Sindaco

Inserire la firma digitale con luogo e data